

## Accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali regionali sui criteri di utilizzo per l'anno 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio

La Regione Lazio – Assessorato Lavoro e Formazione - e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL di Roma e Lazio;
- CISL Lazio;
- UIL Roma e Lazio;
- UGL Roma e Lazio;
- Confindustria Lazio;
- Confcommercio Lazio;
- Legacoop Lazio;
- Federlazio;
- Confcooperative Lazio;
- CNA Lazio;
- Confartigianato Imprese Lazio;
- Casartigiani LAZIO
- ABI

**visto** l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;

**visto** l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;

**visti** i successivi e conseguenti accordi fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli anni 2009 e 2011 per l'assegnazione di risorse finalizzate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;


**vista** l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 20 aprile 2011;

**vista** la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012);

**considerato** che gli accordi bilaterali fra Regione e Ministero riconducono ad accordi quadro “stipulati sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie” la definizione in ambito regionale dei termini attraverso i quali gestire gli ammortizzatori in deroga;

**ritenuto pertanto necessario** adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2012;

ae.



1

## PREMESSO CHE

1. In riferimento al permanere di una situazione di crisi si rende necessario proseguire nell'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, correlati a strumenti di politica attiva del lavoro, al fine di garantire una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da sospensioni e cessazioni dell'attività produttiva, con interventi che siano connotati dai seguenti indirizzi;
  - a. orientamento alla ricollocazione dei lavoratori espulsi ed alla qualificazione dei lavoratori e dei contesti aziendali interessati da sospensioni, attraverso le misure regionali di politica attiva del lavoro, a partire da quelle direttamente connesse alla corresponsione delle indennità;
  - b. concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), rispetto agli interventi di sostegno al reddito ed alle politiche attive del lavoro, secondo modalità da definire fra le parti coinvolte, anche nell'ambito degli accordi settoriali della successiva lettera d.;
  - c. verifica, anche attraverso eventuali accordi integrativi, della possibilità di integrazione o interrelazione fra le risorse pubbliche della lettera b. e risorse private (imprese, Enti bilaterali, Fondi interprofessionali), con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro;
  - d. adozione degli accordi aziendali e delle successive procedure di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sulla base dei seguenti criteri
    - i. utilizzo degli strumenti in deroga esclusivamente per le fattispecie che non possono usufruire di altri ammortizzatori o di istituti di sostegno al reddito;
    - ii. possibilità di adozione di accordi quadro settoriali per valorizzare le specificità presenti nel sistema produttivo e responsabilizzare le parti coinvolte, anche in riferimento all'impiego di strumenti integrativi;
  - e. adozione di prassi operative dirette a:
    - i. promuovere la reale disponibilità di misure di politica attiva del lavoro congrue rispetto ai fabbisogni di lavoratori ed imprese ed efficaci nei processi di riqualificazione/riconversione;
    - ii. assicurare l'accettazione delle offerte di politica attiva da parte dei lavoratori ;
    - iii. esercitare azioni di verifica sul corretto utilizzo da parte di imprese e lavoratori degli ammortizzatori concessi, mediante la cooperazione istituzionale con INPS, DRL, Nuclei Ispettivi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
2. è necessario valorizzare il ruolo delle parti sociali nella complessiva attuazione dell'Accordo
3. questo Accordo Quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

*Handwritten signatures and initials:*

ac.

2

convengono quanto segue

**A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA)**

**1. L'integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita:**

a. Ai datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria. Sono escluse le imprese ed i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

**2. Requisiti di ammissione**

a. Natura giuridica datore di lavoro

a.1. imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Nel caso di imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS ex L. 223/91, l'eventuale cassa in deroga può intervenire solo per il periodo non coperto dalla CIGS in legislazione ordinaria, fermo restando la sussistenza dei requisiti e delle finalità richiamate nel presente accordo

b. Requisiti dei lavoratori: occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio, in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per il requisito dell'anzianità dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro.

c. Tipologie contrattuali ammesse:

c.1. dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo fino alla scadenza del contratto in corso

c.2. apprendisti (quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga);

c.3. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;

c.4. con contratto di inserimento;

c.5. lavoranti a domicilio monocommessa

**3. Procedure. I trattamenti di CIG in deroga sono concessi:**

a. Previa richiesta di esame congiunto alla Regione Lazio, da presentare prima dell'inizio del periodo di cig in deroga per il quale si richiede l'autorizzazione.

b. a seguito della sottoscrizione dell'accordo presso la Regione Lazio. Nel caso di proroga fino al 31 dicembre 2012 di accordi relativi alla annualità 2011, la procedura dovrà seguire le modalità di seguito indicate al punto 4;

Ac

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Ac', 'BA', and several other illegible signatures.

- c. a seguito della domanda inviata dall'azienda, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, secondo le procedure on line già definite dalla Regione ed attualmente in vigore;
- d. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza on line;
- e. nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;
- f. per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore, salvo diversa previsione dei CCNL;
- g. limitatamente alla disponibilità delle relative risorse nazionali/regionali per la copertura finanziaria dei trattamenti

**Gli accordi precisano:**

- h. piani di gestione e riequilibrio del personale in CIG, che devono tendere ad individuare possibili soluzioni volte a ridurre il monte ore Cig utilizzabile;
- i. indicazioni sul quadro di politiche attive del lavoro utilizzabili durante il periodo di sospensione dei lavoratori in CIG in deroga

**4. Proroghe.**

- a. Nel caso di proroghe di accordi sottoscritti nel corso del 2011 e con scadenza 31/12/2011, è possibile prevedere una estensione del periodo di cig in deroga fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto evidenziato nei punti precedenti, sulla base di un nuovo accordo da sottoscrivere presso la Regione Lazio.
- b. L'adozione di nuovi accordi che proseguano intese precedentemente raggiunte è subordinata alla messa a disposizione dei dati relativi al reale utilizzo degli ammortizzatori (monte ore CIG effettivo 2011), da indicare negli accordi medesimi;
- c. **E' prevista la possibilità di accedere alla proroga mediante accordi da stipularsi tra le parti in sede sindacale**, quindi senza dover sottoscrivere un nuovo accordo in sede Regione Lazio, (in allegato un modello di accordo aziendale di riferimento per la stipula delle intese di proroga in sede sindacale), **qualora le parti ritengano sufficiente per il 2012 un monte ore di cig inferiore del 10% rispetto a quanto autorizzato dalla Regione nel corso del 2011**. Nel caso di istanze 2011 per periodi inferiori a 12 mesi, il monte ore di riferimento va riparametrato per l'intera annualità. Resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società che, pur avendo diritto agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, solo momentaneamente ne sono esclusi.
- d. l'efficacia degli accordi aziendali di cui al punto c) è subordinata alla successiva presentazione alla Regione Lazio dell'istanza on line, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ed alla contestuale trasmissione dell'accordo via e-mail all'indirizzo: [accordicigs@regione.lazio.it](mailto:accordicigs@regione.lazio.it)


**5. Monitoraggio cig in deroga**


Al fine di favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse impegnate, le aziende devono: a) nel caso di proroghe, indicare alla Regione Lazio, in sede di esame congiunto, i dati sull'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2011; b) comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 10 del mese

73

Ac.

















successivo al quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

## 6. Controlli Cig in deroga

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati, i datori di lavoro, al fine di consentire agli organi preposti, come previsto al punto e) iii delle premesse al presente accordo, le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, devono comunicare preventivamente alla Regione Lazio, entro 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig. Al fine di agevolare tali comunicazioni la Regione Lazio predisporrà apposito applicativo on line e pertanto tali comunicazioni preventive dovranno essere trasmesse a far data dal 1 marzo 2012. La Regione si impegna comunque a riconvocare le parti entro la data indicata per una illustrazione delle nuove modalità operative.

## B. MOBILITÀ IN DEROGA


### 1. Destinatari – Requisiti di accesso

- a. L'istituto della mobilità in deroga è rivolto ai lavoratori, occupati ed iscritti presso unità produttive ubicate nel territorio della regione Lazio, che non siano in possesso né dei requisiti per accedere alla indennità di mobilità ordinaria né all'indennità di disoccupazione. Nel caso in cui sia prevista la possibilità di fruire della indennità di disoccupazione, i lavoratori licenziati possono beneficiare della mobilità in deroga solo dopo il periodo di fruizione della predetta indennità di disoccupazione, qualora ancora privi di occupazione. Non rientrano tra i beneficiari della mobilità in deroga, salvo le situazioni di seguito specificate al punto 3, i lavoratori che abbiano usufruito della indennità di mobilità ordinaria.
- b. Possono usufruire della mobilità in deroga (per un periodo comunque non superiore all'anzianità aziendale maturata) i lavoratori con anzianità aziendale di 12 mesi, dei quali almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni. Nel caso dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro

Nel corso di tutto il periodo di fruizione della indennità di mobilità in deroga i lavoratori dovranno garantire la loro disponibilità ad aderire ad iniziative di politica attiva del lavoro, sia attraverso l'inserimento in tirocini e/o l'offerta di opportunità lavorative, sia sotto forma di partecipazione ad interventi formativi.

### 2. Tipologie contrattuali ammissibili

L'accesso alla mobilità in deroga è possibile in seguito al licenziamento di lavoratori di imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, in riferimento alle seguenti tipologie contrattuali:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Ac.', 'Ae.', and several illegible signatures.

- a.  dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, ovvero soci dipendenti delle cooperative compresi quelli in regime ex DPR 602/72;
- b. apprendisti
- c. lavoratori somministrati
- d. con contratto di inserimento
- e. lavoranti a domicilio monocommessa

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla mobilità in deroga per l'anno 2012, fino alla scadenza del contratto in corso.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, licenziati a causa di crisi aziendale/occupazionale prima della scadenza naturale del contratto, la mobilità in deroga può essere concessa, in assenza dell'intervento degli Enti Bilaterali, al massimo fino alla fine del periodo di apprendistato.

### **3. Lavoratori che hanno beneficiato della mobilità ordinaria**

E' ammessa la concessione della mobilità in deroga a favore dei lavoratori la cui mobilità ordinaria scade nel corso del 2012, ovvero nei confronti dei lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria e successivamente beneficiari di mobilità in deroga in scadenza al 31/12/2011, nei seguenti casi:

- a. Lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione entro il 2012, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale;
- b. Lavoratori inseriti in programmi di politica attiva del lavoro il cui accesso risulti subordinato alla titolarità del trattamento di mobilità fino alla chiusura del progetto
- c. Lavoratori che costituiscono (o appartengono a) nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad € 18.000 (diciottomila)
- d. In presenza di reinserimento lavorativo (da precisare nell'accordo) sulla base di piano certo ed individuato;

### **4. Lavoratori che hanno beneficiato della sola mobilità in deroga**

Nel caso di lavoratori che hanno continuativamente usufruito di almeno 4 anni di indennità di mobilità in deroga la proroga del trattamento per l'anno 2012 è prevista solo in presenza di uno dei requisiti indicati al precedente punto 3.

### **5. Procedure. I trattamenti di Mobilità in deroga sono concessi**

- a. A seguito della sottoscrizione di accordi stipulati presso la Regione Lazio con le organizzazioni sindacali e con i datori di lavoro costituiti da imprese di ogni settore, da studi professionali, nonché da altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, nell'ambito della procedura di cui agli art. 4 e 24 della Legge 223/1991, laddove prevista.
- b. Fuori dai casi di cui al punto a), la richiesta di incontro va presentata alla Regione Lazio dalle Organizzazioni sindacali, di norma entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro (se il lavoratore non può beneficiare della indennità di

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are clearly legible as 'Ac', 'Ae', and 'B', while others are more stylized or scribbled.

- disoccupazione), ovvero prima della scadenza della fruizione della indennità di disoccupazione, o dell'indennità di mobilità ordinaria o di quella in deroga.
- c. successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, l'azienda e/o le OO.SS. firmatarie, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, provvedono a presentare istanza on line alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la medesima piattaforma e modalità impiegate precedentemente ([www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it))
  - d. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza on line;
  - e. nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;
  - f. limitatamente alla disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria dei trattamenti.

## 6. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di questo Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. I lavoratori dovranno pertanto presentarsi ai CPI territorialmente di competenza entro 5 giorni dalla sospensione, in caso di CIG ovvero entro 15 giorni dalla data di presentazione della istanza on line, in caso di mobilità.

A questo fine possono essere utilizzati gli interventi, cofinanziati dal FSE, organizzati sulla base di specifiche disposizioni regionali, o comunque, coerenti con questo Accordo quadro, ivi comprese azioni di carattere aziendale, reintegrati dalle azioni di orientamento e di ricerca attiva del lavoro, da reinserire nel catalogo regionale SPAL per l'anno 2012. Sarà verificata la possibilità di interrelazione e cofinanziamento fra le risorse pubbliche e risorse private (Fondi interprofessionali, Enti bilaterali, altri fondi comunitari, etc.) per realizzare l'offerta integrata di politiche attive del lavoro.


Resta fermo che le iniziative di politica attiva cofinanziata dal privato saranno ricondotte ad una programmazione condivisa con i soggetti responsabili dei relativi fondi.

Le attività così organizzate saranno ispirate a soluzioni dirette ad agevolare l'utilizzo degli strumenti del presente accordo. Le attività cofinanziate dal privato saranno rivolte alle aziende che hanno aderito ai Fondi.

Si conviene di realizzare un tavolo di confronto sull'organizzazione delle politiche attive e delle politiche di sviluppo locale coerenti con le finalità dell'accordo.

## 7. MONITORAGGIO E VERIFICHE

Le parti si impegnano a monitorare costantemente l'andamento dell'Accordo Quadro in relazione all'andamento congiunturale ed al suo impatto sul territorio, anche in ordine ai finanziamenti che dovranno essere resi disponibili sulla base dell'accordo nazionale.


















In questo ambito il concorso finanziario della Regione sarà contenuto nei limiti delle previsioni della tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009 attuativa dell'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.

Il settore della Sanità è, comunque, ricondotto ad accordi sindacali con la Regione, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono. Tuttavia, in attesa della sottoscrizione del relativo accordo quadro di settore, gli accordi di proroga per l'anno 2012 dovranno essere sottoscritti dalle parti in sede Regione Lazio, secondo le modalità di cui all'accordo quadro di settore del 2011.

Roma, 22 dicembre 2011

REGIONE LAZIO – Assessore Lavoro e Formazione Mariella Zezza



- CGIL di Roma e Lazio; 
- CISL Lazio; 
- UIL Roma e Lazio; 
- UGL Roma e Lazio;  Ferruccio J.
- Confindustria Lazio; 
- Confcommercio Lazio; 
- Legacoop Lazio; 
- Federlazio; 
- Confcooperative Lazio;   
- CNA Lazio;  
- Confartigianato Imprese Lazio; 
- Casartigiani LAZIO 
- ABI

ITALIA 1620

